

Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812260 – fax simile 0828.812239

Indirizzo internet www.comune.capaccio.sa.it ; e mail: settoreterzo@comune.capaccio.sa.it



Approvato con determinazione del Responsabile del Settore III - n. 96 del 18-09-2009, al n. 1690 del reg. gen.le in data 18-09-2009

CAPITOLATO DI ONERI SPECIALE

CONDIZIONI DI ALIENAZIONE DEGLI STROBILI RITRAIBILI , IN AREE DEMANIALI DEL

COMUNE DI CAPACCIO

PREMESSA

Il presente disciplinare detta le norme regolanti l'alienazione e la raccolta degli strobili derivanti dalle piante esistenti nelle aree demaniali del Comune di Capaccio e, nello specifico, quelle individuate dal Piano di Assestamento Forestale 2006 – 2015, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con delibera G.R. n. 765 del 11.05.2007, lotti nn.ri 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, pari ad una estensione di 95.00 HA, e – comunque – escludendo quelle che non sono nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Questo disciplinare si intende ed è parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicatrice.

Il disciplinare è, inoltre, redatto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2, lettera e), del D.M. 15.11.1974 “*Modalità di raccolta delle sementi delle specie forestali destinate al rimboschimento*”.

ART. 1) - OGGETTO

Il contratto ha per oggetto la vendita da parte dell'Amministrazione Comunale di Capaccio degli strobili ritraibili nelle aree demaniali, ricadenti nel patrimonio dell'Ente, Capaccio e, nello specifico, quelle individuate dal Piano di Assestamento Forestale 2006 – 2015, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con delibera G.R. n. 765 del 11.05.2007, lotti nn.ri 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, pari ad una estensione di 95.00 HA, e – comunque – escludendo quelle che non sono nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Il contratto prevede, inoltre, la pulizia, manutenzione e vigilanza della aree, così come di seguito specificato:

- due volte al mese nel periodo autunnale ed invernale (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre, dicembre);
- quattro volte al mese nel periodo estivo (giugno, luglio, agosto e settembre).

Gli strobili oggetto del contratto di alienazione sono quelli che la ditta aggiudicataria raccoglierà a sue cure e spese nel periodo specificato al successivo articolo 2.

ART. 2) - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni 2 (due), ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto al 30 marzo 2011, in considerazione della manifesta alternanza di produzione con un anno di "carica", caratterizzata da abbondante produzione, ed uno di "scarica" con minore produzione di frutti, nei periodi di cui al successivo comma 2.

L'alienazione ha ad oggetto gli strobili raccolti obbligatoriamente nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del 15.11.1974 ovvero dal mese di novembre 2009 al mese di febbraio 2010 (primo anno) e dal mese di novembre 2010 al mese di febbraio 2011 (secondo anno).

L'Amministrazione Comunale, considerato che risultano presenti anche boschi di alto fusto, costituiti da conifere della specie pino domestico, ne garantisce solo i confini ma non la qualità e la quantità di prodotto che potrà ricavarsi.

Alla data di scadenza del contratto cesserà di diritto, essendo esclusa la tacita proroga.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 24.12.1993, n. 537, il prezzo può subire una revisione operata sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile del Settore III - Gestione del Territorio – Sportello Unico.

ART. 3) - PROCEDURA DI GARA

La gara sarà esperita mediante pubblico incanto ai sensi dell'art. 73, lett. C del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 Maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, con offerte segrete esclusivamente in aumento sul prezzo a basa d'asta e con i termini di urgenza ai sensi dell'art. 64 del suddetto R.D. e nel rispetto del regolamento per l'affidamento di incarichi esterni – Legge n. 109/1994 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Capaccio n. 8 del 30-01-2006– Legge 11-02-1994, n. 109 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554 e del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163;

È implicita nell'accettazione del bando e del relativo disciplinare da parte della ditta aggiudicataria, come parte integrante del contratto, la dichiarazione di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla determinazione del prezzo. L'appaltatore non potrà, quindi, eccepire tutte le circostanze dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile. Per le condizioni di ammissibilità alla gara e per il contratto valgono le norme stabilite dal Capitolato di Oneri Speciale.

ART. 4) - PREZZO A BASE D'ASTA

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base biennale complessivo di € 60000,00 (€ sessantamila/00) esclusa I.V.A. al 20% per n. 2 (due) annualità, specificate all'articolo 2.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità della ditta aggiudicataria.

La ditta stessa eseguirà la raccolta, nonché tutti i lavori occorrenti contemplati nel presente Capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

La Ditta aggiudicataria non potrà pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'amministrazione alienatrice all'atto della consegna, trattandosi di bosco di alto fusto da conifere della specie Pino domestico, ne garantisce solamente i confini ma non la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

ART. 5) - DITTE PARTECIPANTI – REQUISITI

Possono partecipare alla gara coloro che, anche in forma associata, sono iscritti nel Registro ditte, tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura competente, per il servizio di che trattasi. Nel caso che la ditta partecipante sia una cooperativa, dovrà essere iscritta anche nell'apposito Registro Prefettizio per la categoria oggetto della gara o nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro.

Le ditte concorrenti dovranno, a pena di esclusione, essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 36 della legge 20.5.1970 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, nel presente affidamento è obbligatoria l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti dei contratti collettivi di lavoro, che si intende qui richiamati e ritrascritte a puntuale applicazione della Legge 14-02-2003, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra hanno il carattere dell'inderogabilità e pertanto si darà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti.

ART. 6) – MODALITÀ

Le ditte interessate dovranno far pervenire al protocollo del Comune, entro le ore 12:00, del 15-10-2009, termine precedente al giorno 22-10-2009, fissato per la gara che avverrà alle ore 11:00, presso la sede comunale in Capaccio capoluogo, a pena di esclusione, un plico contenente l'offerta e i documenti richiesti, chiuso con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, recante il nominativo della ditta concorrente e la seguente dicitura:

"Offerta per raccolta e vendita frutti pendenti Comune di Capaccio" –

ART. 7) - INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) Coloro che abbiano in corso con il Comune di Capaccio contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino, comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo, ovvero sia con altri Enti Pubblici o della Pubblica Amministrazione in genere o che siano stati oggetto di risoluzione in danno di contratti od impegni sottoscritti assunti;
- b) Coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

ART. 8) - ESCLUSIONE DALL'ASTA.

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui al precedente art. 7 senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta, ovvero privi dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 9) - VALIDITÀ DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI.

L'aggiudicazione definitiva è riservata al Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio – Sportello Unico e per la parte giuridica al Segretario Generale Comunale. La Ditta aggiudicataria, dal momento della comunicazione di aggiudicazione resta vincolata al pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente appaltante. Nel caso di mancata approvazione dell'aggiudicazione, per valide motivazioni che l'Ente è comunque tenuto a specificare, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dal successivo art. 10 o lo svincolo della fidejussione, senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

ART. 10) - CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento dell'aggiudicazione definitiva o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare all'Ente cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo del contratto.

ART. 11) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE.

Se la Ditta aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine previsto, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro revocare l'atto di aggiudicazione dandone comunicazione alla Ditta stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – o atto equipollente - e procedere all'aggiudicazione a favore di chi segue nella graduatoria. Il Comune nel caso previsto dal primo comma del presente articolo procederà all'incameramento del deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

ART. 12) - CONSEGNA DELLE AREE COMUNALI OGGETTO DELLA RACCOLTA DEI FRUTTI PENDENTI.

Con la stessa comunicazione d'approvazione dell'aggiudicazione da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno – o atto equipollente, l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso alla stipulazione del contratto nonché alla presa in consegna delle aree in oggetto per poter procedere alla raccolta dei frutti pendenti.

L'Amministrazione Comunale, tramite un suo incaricato darà atto, nel relativo verbale di consegna, dei termini e dei confini che ne fissano l'estensione, e fisserà le prescrizioni per ciascuna delle due raccolte e durante gli intervalli delle stesse, a norma dell'art. 21 della parte speciale del presente capitolato.

La Ditta aggiudicataria è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro della categoria vigente.

Prima della consegna ed entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria, dovrà predisporre e consegnare all'Amministrazione, in duplice copia, il Piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori addetti alla raccolta, ai sensi del D.Lgs. 14-08-1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni. Una copia del suddetto Piano, debitamente vistata e con le eventuali osservazioni, sarà restituita alla Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di sicurezza, assunzione, tutela, protezione assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'aggiudicataria risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso il personale addetto e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento degli stessi.

La Ditta è obbligata a provvedere a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli addetti alla raccolta ed alle operazioni complementari, manutentive e comunque previste dal bando di gara.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli Istituti e/o Enti competenti comprovanti gli adempimenti degli obblighi di cui sopra.

ART. 13) - PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicataria dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso in due rate uguali, nel modo seguente:

- a) la prima all'atto della stipula del contratto;
- b) la seconda entro e non oltre il termine perentorio del 30.11.2010.

In caso di ritardato pagamento decorreranno a favore dell'Ente appaltante gli interessi legali sulle somme non pagate che saranno liquidate al momento del collaudo.

ART. 14) - DATA DI INIZIO DELLA RACCOLTA

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare all'Amministrazione Comunale, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, Ufficio Foreste e al Corpo Forestale dello Stato, le date in cui avranno inizio e fine le operazioni di raccolta.

ART. 15) - RISPETTO DELLE LEGGI FORESTALI.

La Ditta aggiudicataria, nell'eseguire le operazioni di raccolta, è obbligata alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

ART. 16) - RILEVAMENTO DANNI.

Al termine del periodo contrattuale, l'incaricato dell'Amministrazione Comunale, alla presenza anche di un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale, e di Agenti Forestali della Stazione territorialmente competente, procederanno al rilevamento dei danni eventualmente arrecati alle piante nel loro complesso. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere da parte dei presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore.

ART. 17) – COLLAUDO

Al termine dell'ultima raccolta dei frutti pendenti, comunicata come indicato nel precedente art. 14, la raccolta stessa si intende chiusa e si procederà al collaudo.

Il collaudo sarà eseguito da un rappresentante dell'Ente appaltante, da uno dell'Amministrazione Provinciale, Ufficio Foreste, da Agenti Forestali della Stazione competente, alla presenza dell'aggiudicatario. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'appaltatore.

ART. 18) - RICONSEGNA DELLE AREE

Avvenuto il collaudo delle aree utilizzate per la raccolta dei frutti pendenti, si intendono riconsegnate all'Ente appaltante. Il deposito cauzionale di cui all'art. 10 del presente Capitolato sarà svincolato dopo che sarà regolata ogni pendenza amministrativa, ivi compreso il pagamento delle spese previste dal successivo art. 21 del presente capitolato. Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente.

ART. 19) - RICHIAMO ALLA CONTABILITÀ DELLO STATO.

Per quanto non espressamente disposto nel presente Capitolato, si fa riferimento, specificamente, alla Contabilità Generale dello Stato, al Codice Civile ed al Codice di Procedura Civile.

B) CONDIZIONI SPECIALI

ART. 20) PRESCRIZIONI E DIVIETI

La Ditta aggiudicataria, tenuto conto dei tempi, dell'entità e della natura dei lavori, è tenuta a porre in essere ogni accorgimento e ad utilizzare le più adeguate attrezzature, necessario ed idonee allo svolgimento delle operazioni di raccolta per il rispetto dell'ambiente. Pertanto, per la raccolta, è obbligata ad osservare e quanto segue:

- a) è espressamente vietato l'uso di ramponi in ferro per non provocare danni alle piante;
- b) è espressamente vietato l'uso di attrezzi che possono provocare rottura di rami;
- e) è espressamente vietato l'uso di mezzi meccanici all'interno delle aree pinetate, ancorché cingolati.

E' consentito l'accesso a piccoli autocarri o motocicli, carriole e similari, con ruote gommate, utilizzando esclusivamente le piste esistenti.

È tenuta, inoltre, al rispetto, dei nidi degli uccelli, tane o ricoveri di animali eventualmente presenti ed alla fauna in generale, evitando di disturbare le covate o le cucciolate.

Ai fini della prevenzione incendi è espressamente vietato procedere alla bruciatura di materiali.

In merito a quanto sopra, ai fini della salvaguardia dell'ambiente e della prevenzione incendi, la ditta è tenuta a segnalare ogni rilievo, per iscritto, al personale del Comando Stazione Forestale competente ed all'Amministrazione Comunale.

È vietata, in modo categorico, qualsiasi iniziativa o azione personale senza prima aver consultato l'Amministrazione Comunale e gli Organi di Vigilanza (Corpo Forestale dello Stato, ecc.), tenendo conto di quanto, di volta in volta gli stessi rilevano e consigliano.

ART. 21) - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a completo carico della ditta aggiudicataria tutte le spese per la stipula del contratto, di quelle di stima, di consegna, dei rilievi per l'accertamento di eventuali danni alle piante e alle recinzioni, nonché le spese di collaudo e quelle concernenti eventuali danni causati dalla caduta degli strobili.

Capaccio, 01-10-2009

F.G.

Il Responsabile del Settore III

dott. ing. Carmine GRECO